

Disturbo di un solo condomino:danni alla quiete per rumori dovuti ad una festa notturna e scuotimento di tovaglie sul balcone, è possibile iniziare una causa?

Spesso giungono lamentele all'Amministratore da parte di condomini che lamentano schiamazzi notturni per una festa e per le briciole sul balcone dovute allo scuotimento della tovaglia.

Nel caso specifico non è possibile iniziare una causa per disturbo alla quiete.

Sent. 27652/2012

“In tema di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone , i rumori e gli schiamazzi vietati, per essere penalmente sanzionabile la condotta che li produce , debbono incidere sulla tranquillità pubblica(essendo l'interesse specificatamente tutelato dal legislatore quella della pubblica tranquillità sotto l'aspetto della pubblica quiete, la quale implica, di per sé, l'assenza di cause di disturbo per le generalità dei consociati- di guisa che gli stessi debbono avere tale potenzialità diffusa che l'evento di disturbo abbia la potenzialità di essere risentito da un numero indeterminato di persone, pur se, poi in concreto soltanto alcune persone se ne possano lamentare. Ne consegue che la contravvenzione in esame non sussiste allorquando i rumori arrechino disturbo ai soli occupanti di un appartamento, all'interno del quale sono percepiti,e non ad altri soggetti abitanti nel condominio in cui è inserita detta abitazione ovvero nelle zone circostanti: infatti, in tale ipotesi non si produce il disturbo, effettivo o potenziale, della tranquillità di un numero indeterminato di soggetti, ma soltanto di quella di definite persone, sicchè in fatto del genere può costituire, se del caso, illecito civile, come tale fonte di risarcimento del danno, ma giammai assurgere a violazione penalmente sanzionabile.”